

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA FORNITURA DI GENERI OCCORRENTI ALL'ASILO NIDO PER IL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2020

Art.1- Oggetto dell'appalto è la fornitura di generi occorrenti all'Asilo Nido Comunale di Gliaca per il periodo Gennaio /Luglio 2020.

Art.2- Sia i generi alimentari che gli altri prodotti dovranno essere consegnati secondo le caratteristiche descritte negli elenchi allegati al presente avviso e, comunque, in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

Art.3- Frutta e verdura dovranno essere fornite fresche e di 1^a scelta. La frutta (pere, mele, banane) dovrà essere consegnata alternativamente nelle diverse giornate.

Art.4- La carne dovrà essere fresca, di 1^a qualità, esente da fratture, edemi, ematomi ed il dissanguamento dovrà essere completo.

Art.5- La fornitura dovrà essere effettuata nel periodo Gennaio/Luglio 2020, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, escluso i giorni festivi e di vacanza. La Ditta dovrà provvedere alla consegna presso i locali del citato Asilo Nido, assumendo a proprio carico tutte le spese inerenti il servizio.

Art.6- I generi alimentari dovranno essere forniti giornalmente in base alle presenze (circa 16), previa richiesta del personale del Nido, mentre i prodotti non alimentari dovranno essere forniti saltuariamente e sempre previa richiesta dello stesso personale. A personale comunale è affidato il compito di controllo dei prodotti che dovranno corrispondere esattamente alle caratteristiche descritte nei suddetti elenchi. Le bolle di consegna giornaliere dovranno indicare, per i generi alimentari nelle stesse riportati, i rispettivi numeri di lotto (Regolamento CEE n. 178/02 art.18).

Art.7- Il controllo dell'igienicità dei generi alimentari forniti potrà essere effettuato da personale della competente A.U.S.L. e da personale incaricato dall'Amministrazione.

Art.8- Nel caso di mancata consegna dei generi richiesti, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di acquistarli, nel quantitativo occorrente, con addebito delle maggiori spese a carico del fornitore, senza bisogno di diffida o di atto formale, riservandosi di richiedere i danni derivati dalla mancata consegna.

Art.9- L'Amministrazione Comunale, con giudizio inappellabile ha piena facoltà di rifiutare la merce data, riconosciuta non rispondente alle qualità richieste e di esigere l'immediata sostituzione. Nel caso in cui il fornitore non intenda o non sia in grado di procedere alla sostituzione, si applicherà la norma di cui all'articolo precedente. Nel caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria, per un periodo di gg. 03, anche se non consecutivi, è facoltà della Amministrazione dichiarare la cessazione del rapporto e chiedere eventuale risarcimento danni.

Art.10- Qualora all'atto della consegna della merce l'Amministrazione decidesse di prelevare un campione del prodotto, da sottoporre ad analisi per accertare la qualità e/o la composizione, questo deve essere chiuso in tre recipienti e buste, idoneamente sigillate, una per il Comune, una per la ditta ed una per le analisi, mentre si procederà comunque alla consegna della merce. Nel caso in cui dagli accertamenti effettuati non risultino rispettati i parametri di igiene e qualità dei prodotti richiesti, questo Ente ha la facoltà di recedere immediatamente dal contratto.

Art.11- Le spese di analisi che abbiano dato esito sfavorevole, sono a completo carico del fornitore. I metodi di analisi, esplicitamente accettati da fornitore, per accertamento della qualità della merce, sono quelli in uso presso il Laboratorio di Igiene e Profilassi di Messina al momento in cui avviene la fornitura o, in mancanza, quelli in uso presso gli stessi Laboratori delle città vicine o di Istituti Universitari, debitamente attrezzati.

Art.12- L'accettazione da parte dell'addetto della merce consegnata, non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti, non rilevati all'atto della consegna.

Art.13- La liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di regolari fatture corredate dai buoni di consegna giornalieri vistati da personale dell'Asilo Nido e con mandato a favore del legale rappresentante.

Art.14- I rischi di trasporto ed ogni danno che dovesse essere prodotto a persone o cose, si intendono a carico della Ditta appaltatrice.

Art.15- E' vietato il subappalto e non si accettano offerte per procura o per persone da nominare.

Art.16- I prezzi offerti dalla ditta affidataria resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Art.17 – L'Amministrazione Comunale, a tutela della violazione delle norme contenute nel presente Capitolato, si riserva di applicare la sanzione di € 100,00 per ogni infrazione di ciascuna delle citate norme.

Art.18- Per quanto non previsto nel presente Capitolato, valgono le norme del Capitolato Gen.le dello Stato e le vigenti Leggi in materia.